

IL PRECEDENTE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE

## Ma la Cassazione non la pensa così Per la scuola una disciplina ad hoc

DI CARLO FORTE

**I**l tribunale di Napoli, nel disporre l'assunzione di una docente precaria, ha fatto appello tra l'altro alla giurisprudenza della Corte di cassazione sul pubblico impiego. L'unica sentenza della Suprema corte che abbia affrontato la questione della reiterazione dei contratti nella scuola è la 10127 del 26 giugno 2012, che però non è richiamata dal tribunale di Napoli e che giunge a conclusioni opposte rispetto a quelle a cui è giunto il giudice di primo grado.

**In tale occasione la Cassazione ha spiegato che, in materia di supplenze**

nella scuola, non è applicabile né il decreto 368/2001 (il dispositivo che sanziona la reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi) né il decreto legislativo 165/2001 (che prevede il risarcimento del danno da reiterazione, sebbene solo in denaro). Secondo la Suprema corte, infatti, nel caso della scuola, la normativa da applicare è quella contenuta nel decreto legislativo 297/94 che, essendo il testo unico dell'istruzione, è da considerarsi norma speciale. E in forza di tale specialità, prevale sulle disposizioni generali contenute nel decreto 368/2001 (che riguarda sia il lavoro pubblico che quello privato) che quelle previste dal decreto 165/2001 (che regola il pubblico impiego in

generale).

**«Da ciò consegue», si legge nella sentenza della Cassazione, «che il sistema di reclutamento del personale scolastico di cui al d.lgs. 297/1994 è escluso dall'ambito di applicazione della normativa dei contratti a termine prevista per i lavoratori privati (d.lgs. 368/2001) e non può ritenersi da essa abrogato».** Tanto più che tale sistema non prevede la mera reiterazione dei contratti a termine, quanto un meccanismo di reclutamento basato sulla valorizzazione dell'esperienza sul campo. Esperienza alla quale fa seguito l'attribuzione di punteggi che, una volta fatti valere nelle graduatorie, consentono agli interessati di ottenere gradualmente l'immissione in ruolo.

— © Riproduzione riservata —

